

1) **ASPETTI GENERALI**

1.1.D. [04.10.2016] Per le voci di lavorazioni non comprese nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici e/o per le opere di miglioramento fondiario è possibile fare riferimento a voci di prezzari di altre regioni italiane in alternativa all'analisi prezzi e/o preventivi?

1.1.R. No. In ottemperanza a quanto previsto al par. 13.2.2.1 delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali, per le opere non previste nei prezzari regionali di riferimento dovrà essere prodotto lo specifico nuovo prezzo (NP) attraverso una dettagliata analisi dei costi, secondo le modalità previste dai singoli bandi.

1.2.D. [04.10.2016] Il libero professionista munito di delega per la presentazione della Domanda di Sostegno (appositamente conferita dal beneficiario), è abilitato oltre al rilascio telematico della domanda attraverso il SIAN, anche alla verifica della completezza documentale a corredo della domanda di sostegno e alla compilazione della specifica check - list definita dall'Amministrazione regionale?

1.2.R Si riporta quanto contenuto nel Decreto n. 46 del 12.09.2016 sulla specifica problematica esposta dalla Faq: "fino a quando non sarà efficace la specifica convenzione con i liberi professionisti, il Beneficiario potrà ricorrere per la presentazione delle Domande di Sostegno esclusivamente ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato".

Tanto premesso, le modalità di presentazione della domanda di sostegno tramite i liberi professionisti saranno dettagliate in occasione dell'efficacia della convenzione.

1.3.D. [04.10.2016] In seguito al rilascio telematico della domanda di sostegno attraverso il SIAN, la copia cartacea e la documentazione tecnico - amministrativa a corredo, entro quali termini (quanti giorni) dovrà pervenire alla UOD competente per territorio?

1.3.R. La Domanda di Sostegno e la documentazione tecnico / amministrativa richiesta dal bando deve pervenire entro i termini indicati dal Decreto n. 46 del 12.09.2016, vale a dire entro e non oltre il 25 Novembre 2016.

1.4.D. [04.10.2016] Il tecnico progettista può essere lo stesso che gestisce il fascicolo aziendale e di conseguenza acquisisce anche l'atto amministrativo al portale CAA o vi è incompatibilità?

1.4.R. I bandi e le disposizioni generali non prevedono vincoli in tal senso.

1.5.D. [04.10.2016] Volevo sapere se nei PSR 2014-2020 sono previsti i prepensionamenti e quali sono i requisiti necessari.

1.5.R. Nell'attuale ciclo di programmazione 2014-2020 non è prevista nessuna tipologia di intervento assimilabile alla ex Misura 113 – Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

2) **BENEFICIARI**

2.1.D. [29.09.2016] Desidero un chiarimento riguardo alla misura 4.1.1. ed in particolare in riferimento ai beneficiari. Al punto 3 è detto che i beneficiari sono gli imprenditori agricoli singoli o associati.

Associati cosa vuol dire?

Per esempio tre imprenditori con singole posizioni iva, fascicoli aziendali, come possono presentare domanda unica?

Per esempio come possono accedere ad un finanziamento per la trasformazione dei propri prodotti e commercializzazione?

2.1.R. L'associazione tra agricoltori deve avvenire secondo una delle forme previste dalla legislazione vigente (es. società di persone – anche imprese familiari-, società cooperative, società di capitali) e in modo tale da consentire la qualifica di imprenditore agricolo al soggetto giuridico.

L'associazione deve essere già costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno e deve essere essa stessa titolare dei requisiti di ammissibilità.

L'associazione richiedente deve essere in possesso di un unico fascicolo aziendale, un'unica P.IVA e avere un'unica iscrizione alla C.C.I.A.A.. Pertanto, l'associazione riportata a titolo di esempio non possiede i requisiti utili per presentare la domanda di sostegno.

3) **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

3.1.D. [29.09.2016] Si chiede, in riferimento alla Misura 4.1.1, se un soggetto di età inferiore ad anni 40, non possessore di partita I.V.A., non iscritto alla C.C.I.A.A. e non inserito in alcuna posizione INPS in agricoltura, ovvero soggetto che si insedia per la prima volta nel settore agricolo, può partecipare al solo bando Misura 4.1.1., benché sia anche in possesso dei requisiti di partecipazione alla Misura 4.1.2. e Misura 6.1.1.?

3.1.R. Le condizioni indicate nel quesito, contraddittorie fra loro, non consentono di esprimere una risposta esaustiva. In ogni caso, un giovane agricoltore che non ha ottenuto il premio di primo insediamento (e pertanto non possiede i requisiti per l'accesso alla tipologia di intervento 4.1.2), se in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, di cui all'art. 7 del bando della tipologia di intervento 4.1.1, può per tale tipologia di intervento presentare domanda di sostegno.

3.2.D. [29.09.2016] Si chiede se un'azienda di nuova costituzione nel settore agricolo può partecipare al Bando Misura 4.1.1 pur non avendo prodotto alcun fatturato relativamente all'esercizio finanziario precedente?

3.2.R. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno, sarà valutata la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, che per la presente tipologia di intervento dovrà risultare pari o superiore a 12.000 euro

nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B. La dimensione economica aziendale, calcolata utilizzando i dati delle tabelle 01 e 02 allegate al Bando, tiene a base esclusivamente le produzioni rilevate dal Piano colturale, parte integrante del Fascicolo aziendale.

3.3.D. [29.09.2016] Può presentare domanda di sostegno un imprenditore che nel 2015 non ha sottoscritto il decreto di sottomissione associato ad un progetto PSR 2007-2013 Misura 121

3.3.R. L'azienda che non ha sottoscritto l'atto di sottomissione associato ad un progetto PSR 2007-2013 Misura 121 può presentare domanda di sostegno, in quanto tale fattispecie non contravviene alle condizioni di ammissibilità previste dal Bando.

3.4.D. [04.10.2016] Le aziende che gestiscono terreni confiscati possono partecipare alla tipologia di intervento 4.1.1?

3.4.R. I richiedenti il sostegno devono essere proprietari dei beni immobili sui quali si intende realizzare l'investimento, ovvero titolari di altro diritto reale o diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso. Fra le forme di conduzione ammesse rientrano sia la "Custodia Giudiziaria, che le "Concessioni e locazioni di beni immobili demaniali". In tal senso, la risposta è affermativa. Resta fermo tuttavia che dovrà essere in ogni caso garantito il rispetto degli impegni previsti in relazione agli investimenti finanziati.

3.5.D. [04.10.2016] Due aziende con lo stesso numero di animali, ad esempio vacche da latte, dove però una ha già realizzato un mini caseificio aziendale e l'altra no, per il calcolo della PS verranno considerate allo stesso modo, cosa che sarà ovviamente difforme rispetto alla realtà andando a limitare notevolmente le possibilità di investimento di chi ha già realizzato la filiera corta e magari intende potenziarla/adequarla.

3.5.R. Le aziende saranno considerate allo stesso modo. Il Prodotto Standard Aziendale è riferito alle sole attività di produzioni agricola.

3.6.D. [07.10.2016] In merito all'oggetto si richiedono le seguenti informazioni e chiarimenti:

1. sono ammissibili e finanziabili progetti di investimento che hanno per oggetto l'avvio di attività produttive di allevamento e produzioni di lumache (elicicoltura);
2. quali dovranno essere i criteri e i dati per determinare la dimensione economica espressa in produzione standard.

3.6.R.

1. Sì, sono ammissibili al sostegno ai sensi della tipologia di intervento 4.1.1 e 4.1.2 i progetti di investimento aventi ad oggetto l'avvio di attività di elicicoltura, in quanto assimilabile alla categoria "carni e altri prodotti primari di origine animale" prevista dall'Allegato I del TFUE.

2. L'attività di allevamento e produzione di lumache (elicoltura) non concorre al calcolo per la determinazione della Produzione Standard aziendale, in quanto essa non risulta essere compresa nelle produzioni indicate nella tabella 02 (documento di raccordo fra voci di rubrica dei PS Campania e produzioni aziendali da fascicolo) e nelle voci di rubrica indicate nella tabella 01 CRA/INEA.

Pertanto, si precisa che ai fini dell'ammissibilità del richiedente l'esercizio della sola attività di elicoltura:

- non soddisfa il requisito minimo di accesso inerente la dimensione economica, espressa in Produzione Standard;
- non consente di determinare l'incremento del valore della Produzione Standard iniziale, richiesta ai fini dell'ammissibilità della tipologia di intervento 6.1.1.

3.7.D. [07.10.2016 – 08.11.2016] Si chiedono chiarimenti sul calcolo relativamente ai processi produttivi in cui vi sono colture ripetute sulla stessa superficie come nel caso delle coltivazioni di ortaggi e fiori sia in pieno campo che in serra. A tale scopo si chiede se la superficie attribuita alle varie colture in successione effettivamente realizzate in periodi diversi nel corso dell'anno sullo stesso terreno, rientrano singolarmente nel calcolo del prodotto standard. Per fare un esempio se in orto in pieno campo (codice PS Campania D14A) vi sono due specie orticole in pieno campo in successione sulla stessa superficie di un ettaro con attribuzione di 1 ha alla prima coltura (es. pomodoro da mensa cod. 665) e 1ha alla seconda coltura (es. cavolfiore cod. 118), il valore complessivo del prodotto standard può essere definito in complessivi € 28.652,00 di cui € 14.326,00 attribuiti al pomodoro e € 14.326,00 attribuiti al cavolfiore?

3.7.R. A seguito di approfondimenti, si rende necessaria una rettifica alla risposta precedentemente fornita.

Relativamente ai processi produttivi è necessario far riferimento al piano colturale presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della determinazione della potenzialità produttiva aziendale devono essere considerate le produzioni conseguite a seguito delle semine realizzate durante l'annata agraria (1 Novembre – 31 Ottobre) nella quale ricade l'epoca di presentazione della domanda di sostegno.

Nello specifico, per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "ortaggi freschi in pieno campo" possono essere realizzati fino ad un massimo di tre raccolti l'anno (uno principale e due secondari).

Per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "fiori e piante ornamentali in pieno campo" possono essere considerati massimo due raccolti (uno principale ed uno secondario).

Per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "ortaggi freschi in orto industriale" possono essere considerati fino ad un massimo di tre raccolti (uno principale e due secondari). Per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "ortaggi freschi in serra" possono essere considerati massimo due raccolti (uno principale ed uno secondario). Ulteriori delucidazioni sulla corretta determinazione della potenzialità

produttiva aziendale sono disponibili sulla pagina internet del sito regionale dedicata all'attuazione della presente tipologia di intervento.

3.8.D. [07.10.2016] Le superfici aziendali, al di fuori della Regione Campania, possono essere considerate per il calcolo della Produzione Standard Aziendale? Si fa presente che la maggiore consistenza della SAU ricade nella Regione Campania.

3.8.R. No, concorrono al calcolo della Produzione Standard le sole superfici agricole aziendali ricadenti nel territorio della Regione Campania.

3.9.D. [18.10.2016] Le tabelle di calcolo della redditività riportano i valori espressi solo per i capi bovini distinti per età e destinazione. Per i bufalini occorre fare riferimento agli stessi valori, in quanto equiparati?

3.9.R. Occorre far riferimento alla Tabella 02 di raccordo fra voci di rubrica della Produzione Standard Campania e produzioni aziendali da fascicolo nella quale sono rappresentati anche i capi bufalini.

3.10.D. [18.10.2016] Visto che nel fascicolo aziendale non sono riportati i capi bovini allevati da 6 a 12 mesi e da 12 a 24 mesi e che non sono riportati i capi bovini maschi e femmine per il calcolo della Produzione standard di tali tipologie di animali a quale dato medio devo fare riferimento?

3.10.R. Come disposto all'art. 11 del bando, la redditività aziendale delle produzioni agricole e zootecniche effettivamente realizzate è calcolata applicando a queste i valori unitari di Produzione Standard determinati dall'INEA e riportati nella tabella 01 e 02 allegate al bando. Queste consentono di attribuire a ciascuna categoria zootecnica il relativo valore della PS. In ogni caso, la relazione che accompagna la domanda di sostegno dovrà rappresentare in maniera puntuale l'effettiva consistenza e composizione del patrimonio zootecnico aziendale. Le informazioni fornite verranno verificate attraverso l'utilizzo della BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica).

3.11.D. [18.10.2016] Il bando di attuazione della Misura 4 - Tipologia 4.1.1, prevede che nel calcolo del Prodotto Standard (PS), in caso di prodotti realizzati in successione nel corso dello stesso anno sullo stesso appezzamento, il PS è calcolato con riferimento a tutte le produzioni effettivamente realizzate.

Le aziende agricole che coltivano ortaggi in pieno campo, mediamente durante l'anno effettuano in successione fino a 3 cicli produttivi (primaverile, estivo e autunno-invernale), quindi realizzano in successione sullo stesso appezzamento tre prodotti ortivi.

La produzione standard (CRA-INEA 2010) per la tipologia di coltura (ortaggi in pieno campo - categoria D14A), riconosce un valore di 14.326,00 euro/ettaro.

Ciò predetto, ai fini del calcolo del Prodotto Standard di una azienda agricola di 1 ettaro di superficie coltivata ad ortaggi in pieno campo con tre cicli produttivi

realizzati in successione, si chiede se è corretto considerare il PS pari a 42.978,00 euro.

3.11.R. Sì, è corretto.

3.12.D. [18.10.2016] La produzione standard si calcola prendendo come riferimento il fascicolo validato da AGEA al 15 giugno 2016 (scadenza della domanda di aiuto comunitario prorogata al 15 luglio con penalità) o è possibile modificare il fascicolo aziendale in prospettiva delle semine imminenti?

3.12.R. Il piano di coltivazione, parte integrante del fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda deve essere aggiornato. Al riguardo si precisa quanto previsto nella circolare Agea prot. ACIU 2015. 141 del 20/03/2015 richiamata nelle Disposizioni Generali attuative per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali: *“per ciascuna particella le date di inizio e fine delle destinazioni colturali previste. Al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi dell’agricoltore e considerando che la dichiarazione esprime l’intenzione dell’agricoltore riguardo alla destinazione della superficie, la data iniziale e finale si intende riferita alla quindicina del mese cui fanno riferimento. Qualora l’intenzione dell’agricoltore non sia messa in atto nella quindicina originariamente dichiarata, è necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione. Il periodo di coltivazione deve essere in ogni caso compatibile con il periodo di conduzione delle superfici ricadenti nell’appezzamento”*.

In ogni caso la relazione tecnica che accompagna il progetto deve dimostrare la fattibilità agronomica del piano di coltivazione presentato con particolare riferimento all’eventuale successione prevista (caratteristiche dei terreni, disponibilità irrigue; condizioni pedoclimatiche...).

3.13.D. [18.10.2016] Condizioni di ammissibilità, punto 3. pagina 3 del bando. A tal proposito si ricorda che le condizioni di ammissibilità escludono il comodato tra i titoli di possesso dei terreni sui quali si intende realizzare l’investimento. Fermo restando ciò, è possibile la conduzione in comodato gratuito di terreni dove non si intende realizzare alcun investimento, ma che comunque partecipano alla quantificazione del Reddito Standard?

3.13.R. Concorrono alla determinazione del PS aziendale le sole superfici agricole indicate nel fascicolo aziendale validato per le quali il possesso, come definito all’art. 7 “condizioni di ammissibilità” del bando, è mantenuto per almeno la durata del vincolo di destinazione degli investimenti. Pertanto, risultano escluse dal calcolo del PS aziendale le superfici condotte in comodato d’uso.

3.14.D. [18.10.2016] Nel calcolo della Produzione Standard di un’azienda zootecnica vanno inseriti anche i foraggi o per essi la produzione standard è zero in quanto reimpiegati in azienda?

3.14.R. Le coltivazioni foraggere rientrano comunque (indipendentemente dal numero e dalla tipologia di capi allevati e dagli ettari coltivati) nel computo del calcolo della Produzione Standard complessiva aziendale.

3.15.D. [18.10.2016] Nella determinazione del Reddito Standard di un'azienda zootecnica, ovviamente il reddito relativo alle colture (ancorché trattasi di foraggiere reimpiegate per l'alimentazione del bestiame aziendale), va sommato a quello dei capi di bestiame?

3.15.R. Si veda risposta al quesito n. 3.14.

3.16.D. [18.10.2016] Premesso che per l'accesso al sostegno previsto dalla Misura 4.1.1 il richiedente deve essere in regola con la legislazione previdenziale, si chiede se l'iscrizione all'I.N.P.S. del titolare, in qualità di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale, rientra tra le condizioni di ammissibilità della Misura.

3.16.R. L'iscrizione all'INPS e il versamento dei contributi previdenziali sono adempimenti obbligatori conseguenti all'avvio dell'attività agricola, sia essa l'unica attività lavorativa del soggetto o quella prevalente.

3.17.D. [08.11.2016] E' ammissibile un investimento che prevede l'impianto della paulonia come coltura industriale per la produzione di legno da destinare all'industria del mobile ??

3.17.R. No, non è ammissibile in quanto la filiera considerata non rientra tra quelle interessate dalla tipologia di intervento.

3.18.D. [08.11.2016] Il bando di attuazione della Misura 4.1.1 prevede che nel calcolo del Prodotto Standard (PS), in caso di prodotti realizzati in successione nel corso dello stesso anno sullo stesso appezzamento, il PS è calcolato con riferimento a tutte le produzioni effettivamente realizzate. Le aziende agricole che coltivano ortaggi in serra per la "IV Gamma", mediamente nel corso dello stesso anno ottengono in successione circa 11-12 produzioni fra rucola, lattughino, spinacino, ecc. La produzione standard (CRA-INEA 2010) per la tipologia di coltura (ortaggi freschi in serra - categoria D15), riconosce un valore di 41.452,00 euro/ettaro. Ciò predetto, ai fini del calcolo del PS di una azienda agricola di un ettaro di superficie coltivata ad ortaggi freschi in serra con 11 prodotti realizzati in successione, si chiede se è corretto considerare il PS pari a 455.972,00 euro.

3.18.R. Le produzioni della IV Gamma sono state espressamente previste all'interno della procedura per il calcolo della produttività potenziale aziendale. Il relativo PS è stato rapportato a quello conseguito dalle produzioni identificate con il codice CRA-INEA D17 "Fiori e piante ornamentali in serra", pari a 132.300,00 euro per ettaro.

3.19.D. [08.11.2016] In riferimento al calcolo della PS attraverso la tabella n. 01 Produzione Standard Campania, predisposta da CRA - INEA, si rileva una incongruenza sostanziale tra gli allevamenti di "Polli da carne - Broilers" e quelli di "Galline ovaiole". Infatti, anche se il valore unitario della PS risulta maggiore per le galline ovaiole rispetto a quella dei polli da carne, andando a moltiplicare per il numero dei capi, il valore complessivo della PS risulta molto minore per le ovaiole

rispetto a quella calcolata per i polli, visto che le galline ovaiole allevate a terra sono in numero molto più basso, mentre nella realtà a parità di struttura di allevamento il reddito derivante dalle galline ovaiole da cova, risulta maggiore di quello dei polli da carne. Tale scenario arreca notevole danno agli allevatori di galline, in quanto potrebbero realizzare investimenti molto più bassi rispetto alle potenzialità dell'allevamento.

3.19.R. I valori della PS discendono da verifiche puntuali svolte da CRA - INEA e possono non adattarsi alle particolare forma di allevamento (ovaiole a terra). Nonostante ciò si conserva la loro validità ai fini del calcolo della potenzialità produttiva aziendale. In ogni caso, per il calcolo della potenzialità produttiva aziendale bisogna far riferimento alla Nota metodologica consultabile a partire dal link:

http://www.rica.inea.it/classce/download/CLASS_CE_LITE_Metodologia_Calcolo_P_S.pdf.

3.20.D. [08.11.2016] Sono titolare di un'azienda agricola il cui terreno ricade nel Parco nazionale del Cilento, e in particolare in un'area definita SIC. Volevo sapere se il finanziamento regionale si applica anche a queste aree o meno.

3.20.R. La domanda non è chiara. La tipologia di intervento trova applicazione su tutto il territorio regionale e, pertanto, anche alle aree SIC e ZPS.

3.21.D. [08.11.2016] Si chiede, riguardo all'autorizzazione a realizzare sulle superfici aziendali gli interventi previsti dal progetto, quale sia la dicitura precisa da inserire nei contratti di affitto e negli eventuali addendum da registrare ovvero se è sufficiente la dicitura generica: "si autorizza l'affittuario a fare domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal P.S.R. Campania 2014/2020".

3.21.R. Gli allegati n. 1a e 1b ai bandi delle tipologie di intervento 4.1.1 e 4.1.2 forniscono un modello da seguire in riferimento all'autorizzazione suindicata.

3.22.D. [22.11.2016] Si chiede se la Misura 411 consente di sviluppare investimenti che riguardano la realizzazione di pastifici, di panifici, di biscottifici e di birrifici in considerazione del fatto che nell'Allegato I del TUEF, come sopra specificato, sono chiaramente indicati come prodotti agricoli anche quelli derivanti dalla macinazione dei cereali (semola, farina, ecc.), così come il malto e che all'Art. 17 del Regolamento 1305 del 2013 si specifica che il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere presente in tale allegato ed è questo il caso a cui si riferisce questa richiesta di chiarimento in quanto i prodotti di tale trasformazione sono rappresentati dalla pasta, dal pane, da prodotti da forno vari (biscotti, taralli, ecc.) e dalla birra.

3.22.R. Si riconferma quanto già indicato nella risposta al quesito 4.1. e si ribadisce che nel PRS Campania 2014-2020, per la tipologia di intervento considerata, i prodotti trasformati e commercializzati devono essere ricompresi tutti nell'Allegato I del TFUE.

4) SPESE AMMISSIBILI

4.1.D. [29.09.2016] È finanziabile con la Tipologia di intervento 4.1.1 del PSR Campania 2014- 2020 l'acquisto di macchine ed attrezzature per la trasformazione della farina ottenuta dal grano duro prodotto in azienda in pasta?

4.1.R. No, non è ammissibile ai sensi della presente tipologia di intervento l'acquisto di macchine ed attrezzature per la trasformazione della farina ottenuta dal grano duro prodotto in azienda in pasta, in quanto il prodotto ottenuto non è compreso nell'Allegato I del TFUE. Si precisa che gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione sono ammissibili ai sensi della presente tipologia di intervento se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del TFUE.

4.2.D. [29.09.2016] Per le voci di lavorazioni non comprese nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici e/o per le opere di miglioramento fondiario è possibile fare riferimento a voci di prezzari di altre regioni italiane in alternativa all'analisi prezzi e/o preventivi?

4.2.R. No. In ottemperanza a quanto previsto al par. 13.2.2.1 delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali, per le opere non previste nei prezzari regionali di riferimento dovrà essere prodotto lo specifico nuovo prezzo (NP) attraverso una dettagliata analisi dei costi, secondo le modalità previste dai singoli bandi.

4.3.D. [04.10.2016] Il Bando prevede che non sarà possibile prevedere i seguenti investimenti perché previsti dalla Misura 4.1.3, quali tra gli altri:

- acquisti di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili;
- acquisti di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili;
- interventi per la realizzazione di impianti di depurazione biologica e strippaggio per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal processo di fermentazione anaerobica;
- l'acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze per la gestione, il governo e l'automazione dei suddetti impianti e o attrezzature.

A titolo esemplificativo quali possono essere le macchine e/o attrezzature acquistabili per rispondere ai parametri di punteggio E1-E3 della griglia di valutazione, e riferibili alle aziende zootecniche?

4.3. R. A titolo di esempio, le macchine e/o attrezzature acquistabili sono:

- sistemi di rimozione meccanica delle deiezioni e separatori;
- ovvero, macchine e attrezzature per la distribuzione sotto-superficiale dei liquami.

4.4.D. [04.10.2016] Risultano finanziabili gli interventi volti alla riqualificazione ed adeguamento funzionale di un immobile ubicato in comune limitrofo al centro aziendale da destinare a deposito / punto vendita?

4.4.R. No. I fabbricati agricoli interessati dai finanziamenti devono ricadere tutti totalmente all'interno dell'azienda agricola (su particelle inserite nel fascicolo

aziendale) ed essere chiaramente connessi alle attività produttive aziendali anche per quanto riguarda la loro ubicazione, come disposto al punto 5) dell'art. 17 del Bando.

4.5.D. [04.10.2016] Al fine di determinare la spesa ammissibile a finanziamento è richiesto che i preventivi risultino confrontabili tra loro. Con particolare riferimento all'acquisto di un trattore da 100 CV è corretto esibire tre preventivi di marche costruttrici diverse, ma tutti con potenza da 100 CV oppure tre preventivi di marca e potenza uguali?

4.5.R. I tre preventivi devono far riferimento al medesimo bene (marca, modello, caratteristiche tecniche) corredato degli stessi accessori. Solo in tal modo è possibile effettuare il necessario confronto e valutare l'offerta effettivamente più vantaggiosa.

4.6.D [04.10.2016] Non sono ammissibili le spese per interventi di sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili. Si chiede di specificare se c'è la possibilità di sostituire macchinari nei casi previsti nel par. 12.4.1.2 delle disposizioni attuative generali (pag. 41) "Spese per investimenti - Casi di inammissibilità", come ad esempio sostituzione di macchinario esistente con uno nuovo ed aggiornato aumentando la capacità di produzione del 25% o modificando sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

4.6.R. Si conferma che, in ottemperanza alle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse a superficie di cui al DRD 38/2016, è possibile realizzare investimenti finalizzati alla sostituzione di macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, tesi ad aumentare la capacità di produzione di oltre il 25%, anche modificando sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

4.7.D [07.10.2016] Un'azienda che vuole realizzare un piccolo impianto fotovoltaico sul pozzo, esclusivamente per l'emungimento delle acque di irrigazione, deve presentare documentazione di autorizzazione all'emungimento di acque? Nel caso, per lungaggini burocratiche, non si riesce ad avere l'attestato definitivo per l'emungimento acque, come possiamo regolarci?

4.7.R. Sì, è necessaria la concessione all'emungimento delle acque, come previsto dal Regolamento della Regione Campania del 12 Novembre 2012, n. 12 "Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche"

4.8.D [07.10.2016] Un'azienda zootecnica con impianto di biogas, vorrebbe realizzare un impianto di fertirrigazione, che gli permetta di distribuire il digestato dalla vasca di accumulo ai terreni, attraverso realizzazione di condotte sotterranee. E' possibile farlo con la misura 411?

4.8.R. Sì, l'investimento è ammissibile ai sensi della presente tipologia di intervento.

4.9.D [07.10.2016] Per le opere di miglioramento fondiario, le costruzioni e/o le ristrutturazioni bisogna allegare le offerte, formulate da 3 diverse Ditte, non collegate, richieste separatamente e contemporaneamente dal giovane agricoltore. Si richiede un chiarimento relativo a come le richieste delle offerte devono essere formulate "separatamente e contemporaneamente". Alcune delle ditte interpellate potrebbero non rispondere alla richiesta, oppure il preventivo pervenuto non rispetti tutti i contenuti della richiesta. In questi casi bisogna considerare il confronto solo per le offerte positivamente pervenute, o bisogna interpellare altre ditte in modo da poter confrontare tre offerte? In quest'ultimo caso verrebbe a mancare il requisito della "contemporaneità" richiesto dal Bando

4.9.R. Ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi relativi all'acquisto di beni o alla realizzazione di opere, il richiedente è tenuto a presentare almeno 3 preventivi di spesa confrontabili. E' fatta salva la facoltà del richiedente di domandare contemporaneamente, in via cautelativa, i preventivi a più di 3 ditte diverse.

Ove non sia possibile disporre delle tre offerte, ad esempio nel caso in cui le offerte risultassero difformi rispetto a quanto richiesto, ovvero, le offerte non fossero pervenute, è consentito interpellare, in via eccezionale, altre ditte offerenti. Tale circostanza dovrà essere opportunamente motivata per consentire, sulla base delle richieste PEC inviate contemporaneamente, la verifica dell'effettiva mancata risposta e/o della ricezione di offerte difformi.

4.10.D. [18.10.2016] Si chiede, relativamente alla misura 4.1.1, se un nuovo impianto di oliveto può essere oggetto di finanziamento sia per le spese inerenti le opere fondiarie che per le spese inerenti l'acquisto delle piante

4.10.R. Ai sensi dell'art. 9 del Bando, sono ammissibili al sostegno i miglioramenti fondiari per la realizzazione di impianti di fruttiferi. Tra le tipologie di spesa finanziabili rientrano sia gli acquisti delle piante che le opere fondiarie.

4.11.D. [24.10.2016] L'art 14 - pagina 28 - del Bando 4.1.1 riporta: "Sono riconosciute le spese generali alle condizioni e nei limiti fissati rispettivamente nei paragrafi 13.2.2 e 12.4.3 delle Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali. Tra queste vi sono inoltre le parcelle dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'attuazione e/o progettazione degli interventi qualora la spesa sia stata effettivamente sostenuta dal beneficiario. Le suddette prestazioni, laddove previsto da disposizioni legislative, dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici iscritti agli Ordini ed ai Collegi professionali di specifica competenza. In questo caso le relative spese potranno essere ammesse alla liquidazione solo se è riscontrata la corrispondenza tra chi effettua la prestazione professionale (apposizione di timbro dell'ordine professionale di appartenenza) e chi ha emesso la fattura relativa alla prestazione stessa. In conformità a quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, sono ammissibili a finanziamento anche i servizi professionali di tipo interdisciplinare forniti da società di persone o

associazioni tra professionisti, fermo restando che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati e sotto la propria personale responsabilità.”

Dalla lettura parrebbe non riconosciuta, nell’ambito delle suddette spese, ad esempio, la fattura di società, anche di capitali, che si avvalgono al proprio interno di personale (dipendente ovvero con contratti conformi alle vigenti normative lavoristiche) con i requisiti specifici sopra indicati (architetti, agronomi, etc, iscritti ai propri albi), ma solo le prestazioni di liberi professionisti ovvero di società semplici o associazioni di professionisti i cui soci sarebbero unicamente professionisti iscritti ai relativi albi. Ciò sembrerebbe in palese contrasto preliminarmente con il citato art. 45 comma 2 lettera c) così come richiamata dalle “Disposizioni ATTUATIVE GENERALI per le MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI” di cui al Decreto 38 del 28/07/2016 art. 12.4.3. Non si riscontrano inoltre disposizioni analoghe in altri Bandi equivalenti analizzati seppur sommariamente da altre regioni (PSR Lazio 2014/2020, etc.).

4.11.R. In ottemperanza all’art. 45, comma 2, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed al par. 12.4.3 delle Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali, sono ammissibili le spese sostenute per servizi professionali connessi all’attuazione e/o progettazione degli interventi. Tali spese saranno ritenute ammissibili al finanziamento ove sia riscontrato un collegamento diretto fra il soggetto offerente il servizio, il soggetto che effettua la prestazione (es. socio, dipendente, Direttore Tecnico, etc.) e quello che emetterà la relativa fattura. In tal senso, non sono poste limitazioni alle forme giuridiche associative, purché queste abbiano nel proprio oggetto sociale l’attività di progettazione richiesta.

4.12.D. [22.11.2016] Per gli investimenti in nuove serre e/o in nuovi impianti tecnologici, qualora essi comportino un aggravio del fabbisogno energetico aziendale, l’energia occorrente al loro funzionamento deve essere autoprodotta dall’azienda richiedente. Nel caso che l’acquisto sia relativo ad attrezzature isolate o ad attrezzature di modesta capacità produttiva, che richiedono un consumo di energia elettrica poco rilevante (es. cella frigorifera, selezionatrice, essiccatore utilizzato per brevi periodi, ecc.) e pertanto non assimilabili a veri e propri impianti tecnologici o a linee di lavorazione, è necessario autoprodurre l’energia necessaria al funzionamento anche in questi casi? Si sottolinea che gli impianti fotovoltaici nelle zone sottoposte a vincoli paesaggistici sono difficilmente autorizzabili.

4.12.R. Non sono previste deroghe all’obbligo relativo all’auto approvvigionamento dell’energia.

4.13.D. [22.11.2016] Gli investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, compreso le serre (escluse le “serre-tunnel”), devono prevedere il recupero e il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell’acqua piovana. Nel caso di ristrutturazione di un immobile che prevede solo l’adeguamento funzionale degli ambienti interni, bisogna obbligatoriamente prevedere il recupero delle acque

piovane anche se non si interviene con opere di ristrutturazione esterna, in maniera particolare della copertura?

4.13.R. Non sono previste deroghe all'obbligo in questione.

4.14.D. [22.11.2016] Premesso che il bando prevede che "Gli investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, comprese le serre (escluse le "serre-tunnel"), devono prevedere il recupero e il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell'acqua piovana. Allo scopo devono essere previste vasche per un volume corrispondente alla quantità di acqua raccolta dalle superfici coperte dell'immobile per almeno il 10% della precipitazione media annua del comune in cui ricade l'investimento". A quanto ammonta il contributo a fondo perduto relativo alla realizzazione della vasca di recupero dell'acqua piovana? Il contributo previsto per la sua realizzazione è connesso al contributo previsto per la struttura? Se si realizza un deposito agricolo (contributo al 50%) anche per la vasca il contributo sarà del 50%? Se si realizza una cantina (contributo al 70% poiché si aderisce ad un O.P. e quindi c'è un incremento del 20%) anche per la vasca il contributo sarà del 70%?

4.14.R. L'aliquota di finanziamento per la realizzazione della vasca corrisponde a quella prevista per l'immobile oggetto di intervento. Ad ogni buon fine, con riferimento all'esempio riportato nella domanda, appare impropria l'aliquota del 70% riferita alla cantina in relazione alla semplice e sola adesione dell'azienda all'O.P.

4.15.D. [22.11.2016] Nel caso in cui un'azienda agricola presenti un progetto di miglioramento aziendale il cui piano di investimenti prevede una spesa superiore a quella massima ammissibile a finanziamento, calcolata secondo la tabella del punto 11 del bando della tipologia di intervento 4.1.1, dichiarando di accollarsi l'intero importo eccedente la spesa massima ammissibile, la domanda di accesso al sostegno è ammissibile oppure no? Inoltre nel caso la domanda sia ammissibile, il calcolo del punteggio in base alla griglia di valutazione, punto 5.1, dovrà essere fatto sulla spesa massima ammissibile o sull'intera spesa dell'investimento?

4.15.R. No, non è possibile ammettere a finanziamento progetti che per la loro realizzazione prevedono costi superiori a quelli massimi ammissibili, come calcolati applicando la metodologia prevista dal bando, definita nella tabella presente a pagina 11. Tanto premesso, cade ogni considerazione sul secondo quesito posto.

4.16.D. [22.11.2016] Si chiede una delucidazione in merito alla risposta al quesito n. 4.6, di seguito riportata: "Si conferma che, in ottemperanza alle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse a superficie di cui al DRD 38/2016, è possibile realizzare investimenti finalizzati alla sostituzione di macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, tesi ad aumentare la capacità di produzione di oltre il 25%, anche modificando sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata." La domanda è: l'aumento della capacità di produzione del 25% deve riguardare

l'intera Produzione standard aziendale o solo della relativa coltura/ pratica inerente l'investimento?

4.16.R. L'aumento delle capacità in questione è direttamente riferito all'introduzione dei nuovi macchinari in relazione alle loro specifiche caratteristiche.

4.17.D. [22.11.2016] Nel caso in cui l'acquisto riguarda una trattrice e/o un'attrezzatura non presente in azienda (in quanto si ricorreva prima al noleggio), si applica il concetto di mera sostituzione?

4.17.R. No, nel caso rappresentato non si ravvedono elementi che facciano apparire l'investimento come mera sostituzione. Rimane, tuttavia, fermo il principio secondo il quale le attrezzature proposte a finanziamento per loro, dimensione, caratteristiche tecniche e prezzi devono risultare coerenti e compatibili con le effettive esigenze aziendali e rispondere a condizioni di ragionevolezza e convenienza economica.

4.18.D. [22.11.2016] La fornitura di beni e servizi può essere fatta anche da imprese familiari del richiedente?

4.18.R. No, se il richiedente partecipa direttamente (ovvero in qualità di socio/direttore/dipendente) o indirettamente (coniuge/figlio) alla gestione dell'impresa fornitrice dei beni e/o dei servizi proposti a finanziamento. Rimane comunque esclusa la possibilità di realizzare lavori in economia utilizzando la propria forza lavoro o quella dei propri dipendenti.

5) PIANO DEGLI INVESTIMENTI

5.1.D. [04.10.2016] Nella elaborazione del Piano di Miglioramento aziendale è corretto l'utilizzo di dati provenienti da fonti ufficiali quali ad esempio (RICA INEA ISTAT ISMEA)?

5.1. R. Sì, è corretto.

6) IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

6.1.D. [29.09.2016] E' possibile specificare quali tipi di investimenti rientrano nel Partenariato Europeo per l'Innovazione?

6.1.R. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il Reg. (UE) n. 1305/2013, Titolo IV, "PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITA' E SOSTENIBILITA' DELL'AGRICOLTURA" (art. 55 e ss.)

6.2.D. [29.09.2016] e [18.10.2016] In riferimento al Bando 4.1.1 capitolo 11 paragrafo d, si chiede di specificare cosa si intende per adeguate qualifiche e competenze professionali.

6.2.R. Alla domanda era già stata fornita una risposta, rilevatasi tuttavia incompleta. Le adeguate qualifiche e competenze professionali richieste per beneficiare della maggiorazione dell'aliquota di finanziamento, indicate all'art. 11 del Bando, sono quelle previste per i giovani agricoltori che richiedono il premio per il primo insediamento ai sensi della tipologia di intervento 6.1.1. In particolare:

1. titolo di studio ad indirizzo agrario (Diploma di laurea o laurea in scienze agrarie o forestali o laurea equipollente, diploma di scuola secondaria ad indirizzo agrario);
2. laurea in medicina veterinaria per le sole aziende ad indirizzo zootecnico;
3. attestato di partecipazione con profitto ad un corso di formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore organizzato dalla Regione Campania nell'ambito della Misura 4.16 del POR CAMPANIA 2000/2006 e/o della Misura 111 del PSR 2007-2013.
4. esercizio dell'attività agricola per almeno tre anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate l'anno;
5. ha sostenuto positivamente l'esame ai sensi della Deliberazione n. 109/2 del 29.07.1988.

In caso di possesso delle condizioni di cui ai punti 4 e 5, i richiedenti dovranno entro i termini previsti per la realizzazione dei progetti finanziati, partecipare con profitto ad uno dei corsi regionali di formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore che saranno predisposti ad hoc per i beneficiari.

6.3.D. [29.09.2016] Il bando 4.1.1 a pagina 12 prevede alla lettera d che l'impresa richiedente per beneficiare di una maggiorazione dell'aliquota di sostegno del 20% sia "... condotta da un agricoltore di età non superiore a 40 anni (41 anni non ancora compiuti) al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e risulta insediato per la prima volta in agricoltura nella medesima impresa agricola in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'art. 2, par.1, lett. n), del Reg. (UE) n.1305/2013"; si chiede, pertanto se un soggetto di anni 40 e 6 mesi che abbia aperto l'azienda in data 11/03/2011 e che ad oggi risultano trascorsi 5 anni e 8 mesi e non 6 anni, possa rientrare in tale requisito.

6.3.R. No. Beneficiano di una maggiorazione dell'aliquota di sostegno del 20% i giovani agricoltori, come definiti all'art. 2, par.1, lett. n), del Reg. (UE) n.1305/2013, che risultino insediati durante i 5 anni, ossia 60 mesi, precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

6.4.D. [29.09.2016] Il chiarimento che pongo è in merito alla PS.

Nei bandi pubblicati sul sito della regione il 12/09/2016 si riporta:

"Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento al Reg. (UE) n. 220/2015, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole"; nei bandi precedenti è invece riportato: "Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg (CE) n. 1242/2008".

La domanda in merito è questa: per il calcolo della PS, è stata elaborata per la Regione Campania una nuova tabella della PS (o in corso di elaborazione), seguendo i dettami della nuova metodologia, oppure si dovrà utilizzare comunque la tabella PS 2010?

6.4.R. La tabella PS 2010 non è stata modificata.

Per la determinazione della Produzione Standard si fa riferimento alla tabella n. 01 Produzione Standard Campania, predisposta da CRA – INEA, e alla tabella 02 di raccordo fra voci di rubrica della Produzione Standard Campania e produzioni aziendali da fascicolo. L'aggiornamento del riferimento normativo non ha effetto sulla questione.

6.5.D. [29.09.2016] Nel paragrafo 9 spese ammissibili dei bandi 411 e 412 è riportato alla voce di spesa: "costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento, opifici, locali per la vendita diretta, serre e depositi)".

Nel par. fo 11 importi ed aliquote di sostegno, è riportato invece:

"... Le spese relative agli investimenti non direttamente produttivi riferiti in particolare a depositi, ... beneficiano dell'aliquota massima di contributo del 50%".

La perplessità è la seguente: I depositi sono considerati tra gli investimenti produttivi o non direttamente produttivi!?

6.5.R. Non vi è contraddizione. I depositi, infatti, rientrano tra le voci di spesa ammissibili a finanziamento, in quanto considerati investimenti in beni immobili ad uso produttivo, e non ad uso abitativo. Ai fini della determinazione delle aliquote di finanziamento, gli stessi depositi beneficiano dell'aliquota massima di contributo del 50%, in quanto investimenti non "direttamente" produttivi.

6.6.D. [29.09.2016 e 04.10.2016] L'iva viene esclusa dal calcolo del costo del progetto ottenuto dalla PS x il relativo coefficiente?

6.6.R. Al quesito era stata fornita già una risposta. A seguito di approfondimenti, essa viene rettificata in tal modo:

La spesa massima ammissibile, calcolata secondo le modalità previste dal Bando, deve essere considerata al netto di IVA, ossia rappresenta l'importo al quale verrà applicato l'aliquota di contributo spettante. Come riportato a pagina 25 del Bando della Tipologia di Intervento 4.1.1, si precisa che "deve essere dimostrato l'effettivo pagamento dell'IVA che, tuttavia, rimane esclusa dalla spesa finanziabile".

6.7.D. [04.10.2016] La fattispecie a cui ci si riferisce è la realizzazione ex novo di un opificio annesso ad una azienda castanicola nel quale l'Impresa intende realizzare i processi di calibratura, selezionatura, stoccaggio e confezionamento del prodotto aziendale fresco (tal quale - senza alcuna trasformazione) al fine di migliorarne la qualità e perseguire, in tal modo, un incremento del reddito aziendale mediante la vendita diretta (output specifico indirizzato al mercato).

Si chiede quindi:

1. se la realizzazione della struttura de quo (opificio annesso ad una azienda castanicola nel quale l'Impresa intende realizzare i processi di calibratura, selezionatura, stoccaggio e confezionamento del prodotto fresco) è considerato investimento produttivo e, quindi, può beneficiare, avendone i requisiti, di una aliquota di contribuzione superiore al 50%;

2. se la realizzazione di depositi, strade, uffici, recinzioni, impianti di illuminazione ed aree di servizio, in stretta connessione funzionale con l'opificio di cui al punto 1, siano anch'essi considerabili come "investimenti produttivi";
3. se la realizzazione di manufatti accessori all'opificio di cui al punto 1) e strettamente correlati all'esercizio del ciclo produttivo nonché obbligatori per legge (quali ad esempio: locali WC, mensa e spogliatoi per le maestranze) siano considerabili quali investimenti produttivi.

6.7.R.

1. No. La fattispecie esposta non rientra tra gli investimenti inerenti la fase di produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento che beneficiano della maggiorazione dell'aliquota di finanziamento.
2. No. Deposit, strade, uffici, recinzioni, impianti di illuminazione ed aree di servizio sono considerati in ogni caso investimenti non produttivi.
3. No. I manufatti accessori all'opificio, di cui al punto 1), già ritenuto non produttivo, sono parimenti considerati investimenti non produttivi.

6.8.D. [04.10.2016 - 20.12.2016] Quando apro l'applicativo per il calcolo della Produzione Standard mi dà il seguente errore: PS Calculator Non è in grado di caricare common language Runtime. Come posso risolvere tale errore per far funzionare l'applicativo?

6.8.R. La circostanza è nota. E' in corso di predisposizione un nuovo software con esigenze ridotte per consentire la piena fruibilità dell'applicativo. In ogni caso, nelle more della pubblicazione del nuovo software, gli interessati possono accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al sostegno attraverso i dati riportati nella tabella 01 e 02 allegate al Bando.

[20.12.2016] A seguito dell'adozione del DRD n. 88 del 17/11/2016 si rettifica la risposta fornita al quesito al fine di precisare che per la determinazione della potenzialità produttiva aziendale per le aziende richiedenti il sostegno, ai sensi del DRD n. 46 del 12/09/2016, occorre far riferimento esclusivamente all'applicativo Class-CE LITE e alla relativa Nota metodologia, disponibili sulla pagina internet dedicata all'attuazione della tipologia di intervento 4.1.1.

6.9.D. [04.10.2016] Un'impresa agricola condotta da un giovane agricoltore (under 40 - operante in zona classificata montana o soggetta a vincoli in base all'art. 32 del Reg. UE 1305/2013 - adesione biologico) intende presentare un piano di miglioramento aziendale avente ad oggetto la realizzazione di un centro aziendale per la produzione, trasformazione e commercializzazione di frutta ed ortive. Gli investimenti riguardano opere di miglioramento fondiario, acquisto di macchinari agricoli, opere murarie per la costruzione di un locale da adibire a laboratorio di trasformazione e punto vendita, acquisto di macchinari ed attrezzature per trasformazione, impianto fotovoltaico. Relativamente alle opere fondiari ed all'acquisto di macchinari agricoli, il bando stabilisce chiaramente che è possibile richiedere un contributo pari al 90% della spesa, mentre relativamente alle spese riguardanti la fase di trasformazione e commercializzazione (opere murarie

laboratorio / macchinari e attrezzature). Le chiedo di conoscere quale sarà la percentuale di agevolazione?

6.9.R. L'aliquota di finanziamento complessiva sarà calcolata applicando a ciascun investimento l'aliquota specifica di riferimento, coerentemente all'art. 11 del Bando della presente tipologia di intervento.

6.10.D. [04.10.2016] Dalla lettura del bando della misura 411 a pag.12 vengono elencate una serie di requisiti per poter ottenere una maggiorazione dell'aliquota di sostegno dal 50% al 70%. La domanda è la seguente: le aziende devono possedere tutti e quattro i requisiti oppure basta che ne abbia solo uno?

Dalla lettura del reg.(UE) n.1305/2013 nell'allegato 2 si evince che ne basti soltanto uno di questi per avere la maggiorazione, al fine di fare chiarezza nell'applicazione bando, si chiede un chiarimento a tale argomento in modo che in fase di istruttoria delle domande vi sia un comportamento univoco degli istruttori.

6.10.R. Si chiarisce che l'aliquota di sostegno subisce un incremento del 20% al verificarsi di ogni singola condizione prevista a pag. 12 e 13 del Bando. In ogni caso, il valore dell'aliquota cumulativa di sostegno non può eccedere il 90%.

6.11.D. [07.10.2016] In merito alla realizzazione di un locale per il lavaggio dell'aglio dal terreno, spazzolatura e asciugatura, tale struttura rientra nella "fase di produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento senza ulteriori interventi atti a modificare la natura di tali prodotti" oppure "trasformazione e commercializzazione"?

6.11.R. Le opere previste non rientrano tra gli investimenti riferibili alla fase di produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, bensì alla fase di trasformazione e commercializzazione (preparazione per il mercato).

6.12.D. [18.10.2016] Relativamente all'acquisizione dei preventivi per opere di miglioramento fondiario, costruzioni e ristrutturazioni si chiede di conoscere:

1. se i preventivi devono essere richiesti a mezzo PEC come per le attrezzature;
2. se è possibile, sulla base del computo metrico redatto dal progettista incaricato, acquisire solo il ribasso complessivo dell'intervento. Tale concetto, già ampiamente condiviso nei lavori pubblici, permetterebbe l'aggiudicazione dell'appalto a corpo ad una sola impresa con facilità sia di esecuzione che di fatturazione dell'intero investimento. Lo sconto voce per voce potrebbe infatti determinare l'aggiudicazione a misura a più imprese con notevoli difficoltà di realizzazione e di fatturazione.

6.12.R. Come disposto all'art. 11 del Bando:

1. i preventivi devono essere richiesti obbligatoriamente a mezzo di posta certificata (PEC);
2. le offerte dovranno riportare il prezzo per ciascuna voce (non superiore a quello di riferimento da prezzario), il totale complessivo, ed indicare il ribasso in percentuale su tale somma, fermo restando la possibilità di indicare anche lo sconto specifico su singole voci di spesa.

6.13.D. [18.10.2016] Si chiede a quali Prezzari fare riferimento (anno 2016 o precedenti)?

6.13.R. Occorre far riferimento ai Prezzari Regionali vigenti al momento della presentazione della domanda, come previsto all'art. 11 del Bando.

6.14.D. [08.11.2016] In riferimento all'art. 1 comma 2, del D.LGS 50/2016, tale procedura si attua per lavori con importo superiore ad 1 milione di euro e che superano la soglia del 50 % del contributo. Si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. Tale procedura si applica solo per la singola voce di spesa che supera 1 milione di euro? O viene considerato investimento complessivo che comprende più voci di spesa? (ES: investimento complessivo € 1.500.000,00 – voce di spesa più alta dell'investimento: macchinario € 500.000,00).
2. Per la determinazione dell'importo per la singola voce di spesa viene considerato il computo metrico redatto dal tecnico progettista inviato per l'acquisizione dei preventivi, come previsto dal bando pubblico a pag. 14 "per le opere di miglioramento fondiario, le costruzioni e/o ristrutturazioni". Pertanto, se l'importo della voce di spesa prevista nel computo metrico per la richiesta dei preventivi (Es: impianto serricolo - voce di spesa del tariffario per le opere di miglioramento fondiario vigente: Voce n. 10.001 con importo totale della voce di spesa da tariffario pari ad € 1.150.000,00) supera le soglie indicate, bisogna attivare la procedura di evidenza pubblica?

6.14.R. In relazione al quesito si osserva:

l'art. 1 comma 2 d. lgs. 50/2016 statuisce che le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

- a. Appalti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
 - Lavori di genio civile di cui all'allegato I
 - Lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero...
- b. Appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera a.

Nel determinare l'importo di cui alla lettera a) pertanto deve essere considerato il computo metrico relativo alle lavorazioni previste nell'allegato I del codice.

Gli appalti dei servizi, se superiori alle soglie di cui alla lettera b) e sovvenzionati secondo le misure sopra dette, soggiacciono al codice solo se sono connessi all'appalto di lavori di cui alla lettera a).

L'importo inoltre deve essere evidentemente determinato con riferimento alle voci di spesa poste a base di gara, essendo questo il momento precedente all'acquisizione delle offerte a ribasso, successive proprio all'appalto da aggiudicare ai sensi del nuovo codice.

6.15.D. [08.11.2016] Gradirei sapere l'acquisto di una calibratrice del prodotto fresco sia considerato nell'ambito delle opere produttive al fine di beneficiare della maggiorazione di contribuzione prevista dal bando.

6.15.R. La calibratrice non rientra tra gli investimenti relativi alla fase di produzione dei prodotti, bensì alla fase successiva, prima lavorazione delle produzioni e, pertanto, è a tutti gli effetti compresa tra gli investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

6.16.D. [08.11.2016] Gradirei sapere se le seguenti attrezzature:

- trattore e/o motocoltivatore;
- trinciatrice;
- fresa;
- rimorchio;
- macchina irroratrice;
- silos per la raccolta del prodotto;

sono considerate opere "produttive" connesse alla "fase di produzione del prodotto del suolo" e, in tal senso, possono beneficiare delle aliquote maggiorate di contribuzione (fino al 90% - sussistendo due requisiti richiesti dal bando).

6.16.R. Sono riferite alla fase di produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento le seguenti attrezzature/macchinari:

- trattore e/o motocoltivatore;
- trinciatrice;
- fresa;
- rimorchio;
- macchina irroratrice.

Il silos, ove destinato alla conservazione delle produzioni aziendali, è considerato un investimento teso alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; se invece è utilizzato per la preparazione di insilato destinato all'alimentazione del bestiame aziendale rientra fra gli investimenti relativi alla fase di produzione dei prodotti del suolo e allevamento.

6.17.D. [08.11.2016] Si chiede:

1. per la misura 4.1.1 si deve dimostrare la competenza professionale?
2. chi ha un titolo di studio (diploma scuole superiori) deve fare il colloquio per le competenze professionali?

6.17.R.

1. Il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali non rientra tra le condizioni di ammissibilità previste dal bando della presente tipologia di intervento. Tuttavia, come previsto all'art. 11 del bando, per poter beneficiare della maggiorazione dell'aliquota di sostegno, l'impresa richiedente deve essere condotta da un agricoltore di età non superiore a 40 anni (41 anni non ancora compiuti) al momento della presentazione della domanda, in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, che risulti essersi insediato per la prima volta in agricoltura nella medesima impresa agricola in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

2. Le condizioni attraverso le quali soddisfare il requisito delle adeguate qualifiche e competenze professionali sono quelle previste per i giovani agricoltori che richiedono il premio per il primo insediamento ai sensi della tipologia di intervento 6.1.1 e sono dettagliatamente descritte nella risposta al quesito n. 6.2.

6.18.D. [08.11.2016] Chi ha aderito alla misura 10.1.1 oppure alla misura 11 hanno diritto alla maggiorazione nella percentuale di finanziamento del 20%?

6.18.R. Sì. Beneficiano di una maggiorazione del 20% dell'aliquota di sostegno le imprese richiedenti il sostegno per investimenti relativi alla fase di produzione a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 e 4.1.2, che ai sensi del PSR Campania 2014-2020 hanno attivato operazioni nell'ambito della M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali ed M11 - Agricoltura biologica.

6.19.D. [22.11.2016 - 20.12.2016] Si chiede:

1. Le colture in successione, sono quelle coltivate nel corso dell'annata agraria (11 novembre - 10 novembre anno successivo) o nel corso dell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre)?
2. Un'azienda ha raccolto la coltura praticata (unica nell'annata agraria) a giugno, semina ad ottobre 2016 una nuova coltura (unica nell'annata agraria) che raccoglie nella primavera del 2017, la quale, ovviamente, è inserita nel piano coltivazione del fascicolo aziendale, aggiornato a novembre. Cosa considerare per il calcolo della PSA: coltura raccolta o nuova?
3. L'azienda ha raccolto a giugno 2016 la coltura praticata. Tuttora il terreno risulta nudo e verrà seminata una nuova coltura a maggio 2017. L'azienda aggiorna il fascicolo aziendale inserendo la nuova coltura. Cosa viene considerato per il calcolo del PSA: coltura raccolta a giugno 2016, coltura da seminare a maggio 2017 o terreno lasciato vuoto.

6.19.R.

1. L'annata agraria considera il periodo intercorrente dal 1 Novembre al 31 Ottobre dell'anno successivo, Per il calcolo della potenzialità produttiva aziendale delle domande di sostegno da presentare ai sensi del Decreto del 12/09/2016 n. 46 si deve considerare il periodo dal 1 Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016.
- 2 -3 Ai fini del calcolo sono valorizzate esclusivamente le semine realizzate durante l'annata agraria di riferimento (1 Novembre 2015 - 31 Ottobre 2016).
Si precisa che sulla pagina internet dedicata all'attuazione della tipologia di intervento 4.1.1., nella sezione calcolo del Prodotto Standard aziendale, è disponibile il documento " Nota metodologica per l'utilizzo dell'applicativo CLASS-CE Lite", che esplicita queste ed altre evenienze riferibili al calcolo della potenzialità produttiva aziendale.

[20.12.2016] A seguito di approfondimenti ed in considerazione delle indicazioni riportate nella domanda di sostegno predisposta da AgEA si rende necessario

rettificare le risposte fornite in data 22.11.2016 e precisare che le produzioni che potranno essere valorizzate ai fini del PS aziendale sono quelle riportate nel Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale aggiornato alla data di presentazione della domanda di sostegno.

7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

7.1.D [04.10.2016] In seguito al rilascio telematico della domanda di sostegno attraverso il SIAN, la copia cartacea e la documentazione tecnico - amministrativa a corredo, entro quali termini (quanti giorni) dovrà pervenire alla UOD competente per territorio?

7.1.R La Domanda di Sostegno e la documentazione tecnico / amministrativa richiesta dal bando deve pervenire entro i termini indicati dal Decreto n. 46 del 12.09.2016, vale a dire entro e non oltre il 25 Novembre 2016.

8) CRITERI DI SELEZIONE

8.1.D. [29.09.2016] Si chiede relativamente ai criteri di selezione, in particolare riguardo al targeting settoriale, per le aziende con indirizzo produttivo misto cosa bisogna prendere in considerazione per valutare la prevalenza di tale indirizzo: la superficie o la produzione standard?"

8.1.R. L'indirizzo produttivo prevalente è quello al quale corrisponde la maggior Produzione Standard aziendale.

8.2.D. [29.09.2016] Chi non ha partecipato alla domanda secondo gli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 1305/2013 attraverso il portale SIAN, in caso di partecipazione al Bando Misura 4.1.1., può ottenere punteggio se in possesso di una certificazione equivalente emessa da un accreditato Ente Certificatore Biologico?

8.2.R. Indipendentemente dall'Ente certificatore, per l'attribuzione del punteggio pari a 2 punti, inerente al criterio di selezione n. 1.3 "Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica", è necessario che l'azienda risulti iscritta nell'elenco degli operatori biologici italiani.

8.3.D. [29.09.2016] L'inserimento in azienda della vendita on line, permette di ottenere i 5 punti associati al criterio 5.3? Ovvero investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta?

8.3.R. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio 5.3, l'inserimento in azienda della vendita di prodotti on line potrà essere ritenuto efficace solo se esso risulta coerentemente compreso all'interno di un organico e strutturato piano di investimenti teso a favorire strategie di filiera corta.

8.4.D. [07.10.2016 - 08.11.2016] L'azienda al momento della presentazione del progetto di investimento non è in possesso di assicurazione. Se sottoscrive un accordo con l'agenzia assicurativa, che al termine della realizzazione dell'impianto

frutticolo, oggetto di finanziamento, provvederà ad aderire al piano assicurativo agricolo, gli verrà attribuito il punteggio nella valutazione del progetto?

8.4.R. A seguito di approfondimenti, si ritiene opportuno riformulare la risposta al quesito. Il criterio di selezione n. 5.2 "Adesione al Piano assicurativo agricolo" si ritiene soddisfatto se:

- il richiedente al momento della presentazione della Domanda di sostegno ha sottoscritto la polizza assicurativa;
- ovvero,
- il richiedente si impegna ad aderire al Piano, presentando istanza a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriali di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo 2017. In tal caso, l'adesione deve perfezionarsi prima della graduatoria definitiva e in ogni caso non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale sulla G.U.R.I..

8.5.D. [07.10.2016] Si richiede se l'installazione di nuovi impianti di cogenerazione alimentati a gas metano e/o GPL per l'autoproduzione e consumo di energia elettrica e termica in azienda possa essere compresa nella categoria "investimenti strategici", in quanto fanno parte di interventi di riqualificazione di fabbricati destinati alle produzioni aziendali che aumentano l'efficienza energetica degli stessi oltre i limiti minimi fissati dalla normativa vigente.

8.5.R. La fattispecie esposta non rientra tra gli investimenti meritevoli di punteggio in applicazione del principio di selezione "Investimenti Strategici".

8.6.D. [07.10.2016] Art. 12 punto 8.1. Investimenti strategici: "introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento". Si richiede se con il termine soddisfacimento si indica un 100 % di copertura del proprio fabbisogno o una percentuale più bassa.

8.6.R. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono provvedere al soddisfacimento totale (100%) del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento.

8.7.D. [07.10.2016] Si chiede di conoscere se, per un'azienda che produce latte di bufala, fra gli investimenti tesi a favorire la strategia di filiera corta, è annoverabile un distributore di latte crudo da collocarsi in idonei locali aziendali allo scopo di consentire la vendita diretta di latte.

8.7.R. Non è rilevabile una domanda di latte di bufala crudo da parte del consumatore finale, ma il prodotto è destinato al mercato solo dopo una fase di trasformazione. Pertanto, la fattispecie esposta non sembra configurarsi come un investimento teso a favorire strategie di filiera corta, in quanto non appare rilevabile l'abbattimento delle fasi produttive che separano l'agricoltore dal consumatore finale.

8.8.D. [07.10.2016] In merito all'attribuzione del punteggio "adesione al piano assicurativo agricolo", esso deve essere fatto per tutta l'azienda (strutture, allevamenti e coltivazioni), oppure solo dove l'azienda ritiene opportuno?

8.8.R. Come consentito dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale, di cui al D.M. 23/12/2015, risulta sufficiente stipulare una polizza assicurativa per almeno una delle tipologie di prodotto vegetale, specie animale e strutture aziendali.

8.9.D. [18.10.2016] Il parametro considerato per la definizione dell'indirizzo produttivo aziendale prevalente è rappresentato dalla SAU?

8.9.R. No. Si veda la risposta al quesito n. 8.1.

8.10.D. [18.10.2016] Criterio di selezione 3.1: "Targeting settoriale". Il punteggio attribuito per la filiera zootecnica bovina nella macroarea D è esteso anche alla filiera bufalina oppure no?

8.10.R. No, il criterio di selezione premia i progetti di sviluppo interessanti la filiera zootecnica bovina o ovicaprina, come previsto all'art. 12 del bando.

8.11.D. [18.10.2016] Per i punteggi attribuibili al punto 6.1 sarebbe opportuno qualche chiarimento in merito alle macchine o attrezzature premiate.

1. Un carrobotte liquami con sistema di distribuzione innovativo o con interrimento determina l'attribuzione di punti 4, secondo la prima voce della griglia 6.1? Oppure una trincisarmenti per il riutilizzo dei residui di vegetazione?
2. Una pompa trituratrice, è utile al fine del punteggio di 4 punti di cui alla terza voce della griglia 6.1?

8.11.R.

1. Sì, l'attrezzatura specifica, con particolare riferimento alla distribuzione sotterranea dei liquami e trincisarmenti è meritevole di punteggio.
2. No, tale attrezzatura non si caratterizza per nessun aspetto innovativo.

8.12.D. [18.10.2016] PUNTO 2 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA: Se un'azienda opera nel PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO ha diritto ai 5 punti spettanti alle aziende operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici?

8.12.R. Per l'attribuzione del punteggio previsto dal criterio "localizzazione geografica" si fa riferimento alle sole condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e alle Direttive 75/268/ CEE e della Direttiva 310 75/273/CEE, e come peraltro espressamente riportato nel bando della presente tipologia di intervento.

8.13.D. [18.10.2016] PUNTO 4: Per il calcolo della PRODUZIONE STANDARD si fa riferimento agli ha aziendali? e se gli investimenti interessano solo una parte dell'azienda e non tutta? (es. acquisto di macchinari - tali macchinari servono solo su una parte dell'azienda, in un sito completamente distaccato dagli altri).

8.13.R. La Produzione Standard deve essere calcolata prendendo a riferimento l'intera superficie aziendale.

8.14.D. [18.10.2016] PUNTO 5: Non ho capito come si fa il calcolo; è PS/COSTO PROGETTO o COSTO PROGETTO / PS? Qui di seguito il testo del criterio di selezione: "La valutazione prende a base il rapporto fra la produzione standard aziendale (calcolata, mediante procedura automatizzata disponibile, con riferimento alle superfici, alla loro destinazione produttiva ed agli allevamenti) e il costo complessivo del progetto (costo degli investimenti ritenuti ammissibili /produzione standard aziendale pre investimento)".

8.14.R. La valutazione prende a base il valore risultante dal rapporto tra costo degli investimenti ritenuti ammissibili /produzione standard aziendale pre investimento.

8.15.D. [18.10.2016] PUNTO 7: se un'azienda vuole aderire al bio prima del 11 novembre 2016 (data scadenza bando) e fa la notifica all'ente certificatore, ha diritto ai 4 punti del PRINCIPIO DI SELEZIONE 7 - adesione a sistemi di produzione bio?

8.15.R. L'assegnazione del punteggio relativo al criterio "Miglioramento della qualità delle produzioni" è basata sull'impegno esplicito, dichiarato nel Progetto di miglioramento, di aderire durante la fase di attuazione del progetto posto a finanziamento al sistema di produzione biologica.

8.16.D. [18.10.2016] Criteri di selezione: punto 3.1 "targeting settoriale". I 10 punti relativi alle aziende con SAT o strutture di allevamento ubicate prevalentemente nella macroarea D e con progetti di sviluppo interessanti la filiera zootecnica bovina o ovicaprina possono essere attribuiti ad un'azienda con le seguenti caratteristiche:

a) Allevamento zootecnico bovino ed ovicaprino per il quale chiede gli investimenti (ristrutturazione e/o realizzazione di fabbricati zootecnici, acquisto di macchine e/o attrezzature) ricadente nella macroarea B casertana;

b) Maggioranza della SAT, e quindi SAT prevalente, ricadente nella macroarea D in provincia di Benevento.

8.16.R. No. Il bando specifica in maniera puntuale il criterio di selezione in questione. Entrambi i requisiti (SAT e progetti di sviluppo posti a finanziamento) devono essere soddisfatti dal richiedente.

8.17.D. [18.10.2016] Criteri di selezione: punto 2.1 "localizzazione geografica". I 5 punti relativi alle imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici attribuibili nel caso in cui la maggior parte della SAT ricada nel territorio regionale riconosciuto soggetto a vincoli specifici possono essere attribuiti ad un'azienda con le seguenti caratteristiche:

a) allevamento zootecnico misto (bovini, suini, equini, avicunicoli, ovini, caprini, etc) per il quale chiede gli investimenti (ristrutturazione e/o realizzazione di fabbricati zootecnici, acquisto di macchine e/o attrezzature) ricadente nella zona NON SVANTAGGIATA della pianura casertana, dove possiede una SAT di circa 1 ettaro strutture comprese;

b) maggioranza della SAT, ricadente nella zona SVANTAGGIATA montana in provincia di Benevento, dove possiede una SAT di circa 15 ettari suddivisa tra 8 ettari di bosco ceduo e 7 ettari di arboricoltura da legno (noce e ciliegio ai sensi del Reg. Ce 2080).

8.17.R. Sì. Il criterio di selezione, indipendente dalla tipologia di investimenti proposti a finanziamento, risulta essere soddisfatto, poiché la maggior parte della SAT ricade nel territorio regionale riconosciuto soggetto a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

8.18.D. [18.10.2016] Relativamente al criterio di selezione "Investimenti materiali e immateriali necessari per adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)" si chiede di conoscere a titolo esemplificativo quali sono le modalità di accesso al punteggio.

8.18.R. Sono considerati meritevoli di punteggio gli investimenti materiali e immateriali attuati con soluzioni organizzative di imprese agricole associate (OP, cooperative e reti di impresa) per migliorare le modalità di offerta delle produzioni agricole aziendali che vadano oltre gli obblighi di legge. Ad esempio: packaging delle produzioni, adesione a sistemi di concentrazione dell'offerta.

8.19.D. [18.10.2016] Si può beneficiare del punteggio relativo al criterio di selezione N°5 lettera D della tipologia 4.1.1 e N° 4 della tipologia 4.1.2 del PSR Campania 2014/2020 realizzando un investimento immateriale per il tramite di una cooperativa di servizi consistente nell'adesione ad una piattaforma esistente dal 2015 e rivolta a promuovere e sostenere le Aziende Agricole ed artigiane ed a valorizzare i prodotti tipici realizzati e confezionati sul territorio. L'adesione a tale piattaforma prevedrà per le aziende agricole i seguenti servizi:

Dominio aziendale: www.reteaziende.com/nomeazienda; Vendita Prodotti: E-commerce; foto/videoclip della propria azienda/canale youtube pagina su catalogo aziendale; supporto cartaceo con distribuzione

8.19.R. Sì.

8.20.D. [18.10.2016] Si chiede: per il punteggio relativo ai punti 1.3 e 7.2 (Aziende aderenti al metodo biologico), è sufficiente la Notifica di attività con metodo biologico rilasciata sul portale SIAN?

8.20.R. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio 1.3 "Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica", l'iscrizione e l'inserimento nell'elenco degli operatori biologici italiani deve essere già perfezionato. L'assegnazione del punteggio relativo al criterio 7.3 "Adesione a sistemi di produzione certificata biologica" è basata sull'impegno esplicito, dichiarato nel Progetto di miglioramento, di aderire durante la fase di attuazione del progetto posto a finanziamento al sistema di produzione biologica.

8.21.D. [08.11.2016] Misura 4.1.1 punto 5.4 dei criteri di selezione. Si chiede:

1. Cosa si intende per "investimenti materiali ed immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate"?
2. E' sufficiente l'associazione di sole due imprese agricole per soddisfare il punto 5.4 e quindi accedere al punteggio?

8.21.R.

1. Sono considerati meritevoli di punteggio gli investimenti aziendali, materiali Ed immateriali, attuati per avvantaggiarsi di soluzioni organizzative di imprese agricole associate (OP, cooperative e reti di impresa) tesi a migliorare le modalità di offerta delle produzioni aziendali, che vadano oltre gli obblighi di legge. Ad esempio: particolari packaging delle produzioni che identificano il prodotto aziendale come distintivo dell'associazione di imprese; costituzione di siti internet per la vendita mediante il canale elettronico; adesione a sistemi di concentrazione dell'offerta.
2. No. Ai fini dell'assegnazione del punteggio viene valutato il progetto, ossia gli investimenti, che si intende realizzare collegato alle particolari soluzioni organizzative delle imprese associate.

8.22.D. [08.11.2016] Si chiede, relativamente ai criteri di selezione, in particolare, riguardo agli investimenti materiali ed immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate, se la previsione di un investimento immateriale quale la creazione di una rete di imprese che abbia come obiettivo quello di promuovere i prodotti aziendali, inserita nel progetto tramite l'acquisizione di tre preventivi rilasciati da altrettanti Notai permetta di ottenere i relativi punteggi previsti dalle misure 4.1.1 e 4.1.2.

8.22.R. Il punteggio è attribuito agli investimenti compresi nel progetto di miglioramento finalizzati ad adeguare le modalità di offerta, ovvero ad avvantaggiarsi di più favorevoli condizioni di mercato, rese possibili dalla partecipazioni all'associazione o alla rete. La semplice costituzione o adesione alla rete non costituisce di per sé condizione sufficiente per beneficiare del punteggio. In ogni caso non sono riconosciute le spese inerenti la costituzione dalla rete.

8.23.D. [22.11.2016] Il bando prevede l'assegnazione del punteggio 7.1 in caso di impegno esplicito dichiarato nel Piano di Sviluppo Aziendale di aderire ai disciplinari di produzioni D.O.C.G. o D.O.C. o D.O.P. o I.G.P ovvero di aumentare le quote di produzione aziendali con tali requisiti di qualità.

Tale requisito si intende rispettato anche nel caso in cui l'agricoltore preveda nel proprio PSA interventi a sue totali spese e aumenti le quote di produzione DOC/IGP, ad esempio, mediante un intervento per il quale non è previsto finanziamento a valere sul bando in parola, come l'acquisto di capi bovini iscritti all'IGP o mediante l'impianto di un vigneto DOC?

8.23.R. Sì, il requisito si intende rispettato, indipendentemente dagli investimenti proposti a finanziamento. Resta inteso che al termine della realizzazione del piano degli investimenti dovrà essere accertato l'effettivo aumento delle quote di produzione con i particolari requisiti di qualità richiesti, pena la revoca del finanziamento concesso.

8.24.D. [24.11.2016] Si chiede un esempio concreto di come sia possibile beneficiare dell'aliquota maggiorata del 20% nella casistica riportata alla lettera b) pag. 13 del bando 4.1.1 " Gli interventi sono collegati ad una fusione di organizzazioni di produttori. In ogni caso, le produzioni trasformate e commercializzate dovranno essere state realizzate per almeno 2/3 sulle superfici agricole direttamente condotte dalla stessa OP, in qualità di azienda agricola richiedente".

8.24.R. Si premette che alla tipologia di intervento 4.1.1 possono accedere le aziende agricole che conducono direttamente terreni/allevamenti e che le attività connesse all'attività agricola (nelle quali rientrano le operazioni di trasformazione e commercializzazione della propria produzione) sono finanziabili se almeno i 2/3 della quantità lavorata proviene direttamente dall'azienda.

Tanto premesso è evidente che nel caso delle OP per poter accedere alla tipologia d'intervento, prima ancora di stabilire se possa o meno beneficiare dell'aliquota maggiorata, esse devono condurre i terreni/allevamenti dai quali ricavano la materia prima da trasformare/commercializzare. Se ciò accade e due OP si fondono dando vita ad una nuova OP solo allora questa nuova OP potrà usufruire della maggiorazione di aliquota del 20%.

Se viceversa l'OP svolge attività di lavorazione/trasformazione del prodotto dei soci, proveniente quindi dalle aziende condotte dai soci, l'OP non potrà beneficiare dei contributi previsti dalla misura 4.1.1. e l'eventuale progetto potrà essere finanziato o tramite i Programmi Operativi o tramite la sottomisura 4.2

9) LIMITAZIONI SPECIFICHE

9.1.D. [18.10.2016] In riferimento alle costruzioni/ristrutturazioni è richiesto che le stesse debbano già essere provviste di tutte le autorizzazioni necessarie all'immediato avvio dei lavori. Si chiede di conoscere se è necessario produrre in sede di presentazione dell'istanza anche il provvedimento di autorizzazione sismica specificando le problematiche di carattere tecnico/economico relative al rilascio del predetto provvedimento:

a. Il provvedimento di autorizzazione sismica deve essere prodotto per legge prima dell'inizio dei lavori strutturali, pertanto la sua assenza non inficia in alcun modo l'immediato inizio dei lavori non strutturali (sbancamenti, scavi, sistemazioni esterne ecc.);

b. Il provvedimento di autorizzazione sismica a differenza di altri pareri necessari alla realizzazione dell'investimento non può influire sulla fattibilità o meno dell'intervento poiché può al massimo determinare una variazione strutturale per la verifica della struttura (aggiunta di qualche pilastro, setto o trave);

c. La richiesta del provvedimento di autorizzazione sismica comporterebbe un esborso economico di non poco rilievo (indagini geologiche, nomina del collaudatore ed oneri istruttori) da parte delle ditte senza avere la certezza di realizzare o meno l'investimento poiché la reale fattibilità del progetto risulta strettamente connessa alla ammissione a finanziamento;

d. Sono in corso di definizione le nuove NTC da parte del Ministero che andranno a sostituire le NTC 2008 attualmente in vigore. La pubblicazione delle nuove NTC è prevista per la fine dell'anno corrente, pertanto il provvedimento di autorizzazione sismica rilasciato con le NTC 2008 potrebbe comportare la creazione di strutture non più verificate in base alla nuove NTC sebbene le stesse vengano effettivamente realizzate nel periodo di vigenza delle nuove norme tecniche (l'inizio dei lavori relativi alle nuove strutture, considerati i tempi di ricezione e di istruttoria delle istanze, non appare probabile prima di marzo-aprile 2017).

Alla luce di quanto sopra il sottoscritto ritiene che sia molto più corretto richiedere (come del resto è avvenuto per tutte le passate programmazioni) tra le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento solo quelle di carattere urbanistico/ambientale e che sono racchiuse nel rilascio del Permesso di Costruire da parte dell'UTC.

9.1.R. Il progetto di investimento proposto al finanziamento deve essere esecutivo, corredato dalle autorizzazioni e dagli elaborati previsti dalle norme di legge che disciplinano la materia, con la sola esclusione dell'autorizzazione sismica e del provvedimento della valutazione ambientale, i quali, tuttavia, debbono essere richiesti prima della presentazione della domanda di sostegno. Le richieste debbono essere formulate agli organi competenti e allegate alla domanda di sostegno. In ogni caso non potranno essere valutate domande di pagamento in assenza di provvedimenti perfezionati in relazione alle suddette richieste. Restano in ogni caso fermi i tempi di realizzazione dell'investimento.

9.2.D. [18.10.2016] Con riferimento alle limitazioni specifiche, invece, si chiede se la limitazione indicata per il punto vendita ovvero la superficie dedicata non può superare i 25 mq, si riferisce esclusivamente alla parte adibita a bancone vendita/esposizione prodotto ed accesso al pubblico o anche alla zona lavorazione (ad esempio carni e/o formaggi, celle frigorifere, servizi igienici annessi). In definitiva se tale limitazione non riguarda anche la porzione di fabbricato adibita alla lavorazione/trasformazione/conservazione del prodotto ma solo alla porzione di fabbricato destinato alla commercializzazione.

Inoltre se per punto vendita extraaziendale (non finanziabili) ci si riferisce ai punti vendita commerciali (ovvero quelli che trattano prodotti non ottenuti in azienda, ovviamente non ammissibili), oppure se la limitazione fa riferimento anche ai punti vendita dei soli prodotti ottenuti in azienda ma posti su particelle, sempre indicate nel fascicolo aziendale, ma distanti dal centro aziendale ad esempio nella zona urbana.

9.2.R. La dimensione indicata è quella riferita al punto vendita. In tal senso, sono comprese sia le aree destinate al deposito e alla conservazione dei prodotti offerti, che i servizi igienici.

I punti vendita, al pari di tutti gli altri edifici interessati dal finanziamento, devono essere "fabbricati agricoli" e ricadere tutti totalmente all'interno dell'azienda agricola (su particelle inserite nel fascicolo aziendale) ed essere chiaramente connessi alle attività produttive aziendali per quanto riguarda sia i prodotti posti in vendita, che la loro ubicazione, come disposto all'art. 17, punto 5, del Bando.

9.3.D. [08.11.2016] In riferimento al vincolo di 100 kw di potenza totale delle macchine a motore per le aziende con dimensione inferiore a 10 ettari il quesito è il seguente: un'azienda zootecnica con superficie di 2,5 ha che possiede una trattrice da 40kw ma per garantire la movimentazione dei materiali aziendali (es.: rotoballe di fieno, letame ecc.) necessita dell'acquisto di una trattrice adeguata di circa 75 kw che quindi sommata ad una potenza di 40 Kw della trattrice che ha già in possesso supererebbe la soglia limite. Anche in questo caso incorre il vincolo del superamento della potenza totale di 100 Kw oppure essendo la trattrice da acquistare indispensabile ai processi aziendali tale vincolo non sussiste?

9.3.R. Il limite previsto dal Bando relativo alla potenza delle trattrici e delle macchine agricole è stato individuato allo scopo di evitare un sovradimensionamento della meccanizzazione rispetto alle effettive esigenze aziendali, stante la specifica attenzione posta dalla Commissione Europea sull'eccessivo ricorso all'acquisto di macchine agricole. Come previsto all'art. 17, punto 7, del Bando, le aziende che necessitano di esigenze superiori devono opportunamente giustificarle sia sotto il profilo funzionale che economico. Tuttavia, le informazioni fornite nel quesito per giustificarne l'acquisto risultano insufficienti.

9.4.D. [08.11.2016] Vorrei un chiarimenti in merito ai KW di potenza inseribili in azienda. La potenza delle trattrici e delle macchine agricole deve essere commisurata all'effettive e sole esigenze aziendali. In tal senso è fissato forfettariamente in 100KW la potenza massima totale delle macchine agricole motorizzate richieste per l'ordinaria gestione delle attività produttive in aziende con dimensioni fino a 10 ettari di SAU. In un'azienda con allevamento bovino che vuole acquistare un carro miscelatore semovente per la sola alimentazione del bestiame il quale però è dotato di motore mi chiedo dovrà' essere calcolato nei KW di cui sopra oppure visto che non è una macchina per la lavorazione del terreno non va calcolata?

9.4.R. Come disposto all'art 17, punto 7, del bando della presente tipologia di intervento, il limite fissato in 100 KW è riferito a tutte le macchine agricole motorizzate presenti in aziende con dimensione fino a 10 ettari di SAU. Le aziende che necessitano di esigenze superiori devono opportunamente giustificarle sia sotto il profilo funzionale che economico.

10) IMPEGNI E OBBLIGHI